

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio - Presidente -
Dott. GENOVESE Francesco Antonio - Rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. (omissis) proposto da:

SOCIETÀ CREDITRICE;

- *ricorrente* -

contro

SOCIETÀ FALLITA;

- *intimata* -

avverso il decreto n.(omissis) del TRIBUNALE di GENOVA del 27/11/2014, depositato il 10/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell'11/04/2016 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO ANTONIO GENOVESE;

udito l'Avvocato Alessio Petretti difensore del ricorrente che si riporta agli scritti.

Svolgimento del processo

che il consigliere designato ha depositato, in data 20 luglio 2015, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c.:

"Con decreto in data 10 dicembre 2014, il Tribunale di Genova ha respinto l'opposizione allo stato passivo proposta da SOCIETÀ CREDITRICE, dal quale detto creditore era stato parzialmente escluso con riferimento alla somma **corrispondente agli interessi moratori commerciali**, ai sensi della L. n. 231 del 2002, art. 1, atteso che, secondo il comma 2 dell'art. 1 della detta legge: "*Le disposizioni del presente decreto non trovano applicazione per a) debiti oggetto di procedure concorsuali aperte a carico del debitore*". Ed in particolare, salvo che gli interessi si siano cristallizzati in un provvedimento giudiziario passato in giudicato, quelli fino alla data della dichiarazione di fallimento andrebbero calcolati al tasso legale e non a quello di mora.

Sentenza, Cassazione civile, sez. sesta, Pres. Ragonesi – Rel. Genovese n. 8979 del 05 maggio 2016

Avverso il detto decreto la SOCIETÀ CREDITRICE ha proposto ricorso, con atto notificato il 9 gennaio 2015, sulla base di un unico motivo, con cui denuncia la violazione e falsa applicazione della L. n. 231 del 2002, art. 1, comma 2, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3.

La SOCIETÀ FALLITA. non ha svolto difese.

Il ricorso, fermo restando il pacifico accertamento dell'esistenza del credito e dei presupposti di legge per l'astratta applicabilità della L. n. 231 del 2002, appare manifestamente fondato, in quanto:

A) con riferimento all'interpretazione letterale della disposizione, il divieto di riconoscimento degli interessi al tasso maggiorato nelle ipotesi, come questa, in cui esso è dovuto, decorre - come nella generalità dei casi afferenti ai crediti chirografari - **solo a decorrere dal momento della dichiarazione di fallimento, fermo restando il diritto al riconoscimento di quelli già maturati antecedentemente all'accertata insolvenza del debitore;**

B) infatti, **tali interessi**, secondo il meccanismo previsto dalla cit. L. n. 231, art. 4, si producono **automaticamente** e senza la necessità formale della messa in mora del debitore;

C) **che tale disciplina dei crediti nati nelle cd. "transazioni commerciali" tra imprese hanno un loro statuto peculiare, imposto dal diritto comunitario, che non può essere oggetto di interpretazioni abroganti da parte del giudice comune;**

D) infatti, come questa Corte ha già affermato (Sez. 3, Sentenza n. 9862 del 2014) il principio secondo cui ogni diversa interpretazione di tali regole - nella specie, con riferimento alla misura degli interessi maturati, visto che si riconosce la misura legale di essi - si pone in contrasto con il principio di effettività del diritto comunitario (*"In tema di transazioni commerciali tra soggetti domiciliati negli Stati membri dell'Unione europea, la sentenza di condanna al pagamento di interessi di mora, che indichi la sola decorrenza e non anche la natura e la misura di essi, sulla base del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, si pone in contrasto con il principio di effettività del diritto comunitario, atteso che ai sensi dell'art. 49, del Regolamento 22 dicembre 2000, n. 4412001/CE, "ratione temporis" vigente, le decisioni straniere che applicano penalità sono esecutive nello Stato membro richiesto solo se la misura sia definitivamente fissata dai giudici dello Stato membro di origine"*);

E) che il giudice delegato ai fallimenti, in mancanza di una sentenza passata in giudicato che abbia accertato il credito maturato a titolo di interessi moratori, deve compiere detto accertamento in sede di ammissione al passivo del credito in esame, secondo le regole stabilite dalla legge speciale, attuativa della direttiva comunitaria menzionata. In conclusione, si deve disporre il giudizio camerale ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c. e art. 375 c.p.c., n. 5.

Motivi della decisione

che il Collegio condivide la proposta di definizione contenuta nella relazione di cui sopra, alla quale non risultano essere state mosse osservazioni critiche;

che, perciò, il ricorso, manifestamente fondato, deve essere accolto, con la cassazione della sentenza impugnata e rinvio della causa, anche per le spese di questa fase, al Tribunale di Genova che, in diversa composizione, si atterrà ai principi di diritto sopra richiamati.

P.Q.M.

Sentenza, Cassazione civile, sez. sesta, Pres. Ragonesi – Rel. Genovese n. 8979 del 05 maggio 2016

La Corte:

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese di questa fase, al Tribunale di Genova, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile - 1 della Corte di Cassazione, dai magistrati sopra indicati, il 11 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 5 maggio 2016

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

EX PARTE CREDITORIS